

STATUTO

ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, del Codice civile e della normativa in materia, una Fondazione denominata "FONDAZIONE MUSEO DEL TESORO DEL DUOMO E ARCHIVIO CAPITOLARE ONLUS" (di seguito, semplicemente, Fondazione).

La Fondazione è stata legalmente riconosciuta in conformità all'art. 14 Cod. Civ. e D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, la Fondazione assumerà la denominazione di "FONDAZIONE MUSEO DEL TESORO DEL DUOMO E ARCHIVIO CAPITOLARE ONLUS ETS" con l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione ha sede legale nel comune di Vercelli, in Piazza D'Angennes n. 5. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Soci Fondatori)

Sono Soci Fondatori i seguenti enti:

- Arcidiocesi di Vercelli;
- Capitolo Metropolitano di S. Eusebio;

- Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli.

ART. 3

(Scopo e oggetto dell'attività)

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, qualificandosi pertanto come "ONLUS", mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017:

- lett. f) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni;
- lett. i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della culturale e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Essa, in particolare, ha per scopo la conservazione, classificazione, gestione ed esposizione al pubblico, in ambienti e strutture all'uopo predisposte, sia dell'Archivio e Biblioteca Capitolare, sia dei beni di valore artistico, storico e religioso, comunemente denominati "Tesoro del Duomo", di proprietà del Capitolo Metropolitano. Oltre a questi beni vi sono quelli acquisiti nel tempo e di proprietà della Fondazione. Oggetto dello scopo saranno altresì beni concessi a vario titolo alla Fondazione da soggetti esterni. I locali nei quali sono collocati il Museo del Tesoro del Duomo, l'Archivio e la Biblioteca Capitolare vengono messi a disposizione dell'Arcidiocesi, all'interno dell'Arcivescovado in piazza D'Angennes n. 5 in Vercelli, a titolo di comodato modale gratuito, finalizzato a detti scopi.

Del pari, i beni di valore artistico, storico e religioso, comunemente denominati "Tesoro del Duomo", beni tutti di proprietà del Capitolo Metropolitano, nonché codici, libri, pergamene, documenti e quant'altro sin qui conservato nell'Archivio e Biblioteca Capitolare, sono stati messi a disposizione della costituita Fondazione a titolo di deposito temporaneo così come tutti i beni di proprietà ecclesiastica, finalizzato al raggiungimento degli scopi della stessa. Di detti beni è stato redatto Inventario comprensivo dei beni donati o concessi a diverso titolo da altri soggetti o di proprietà della Fondazione stessa, che verrà periodicamente revisionato e aggiornato.

Ai fini del perseguimento di questi ultimi, la Fondazione potrà:

- ricevere in comodato o in proprietà, ovvero a qualsiasi altro titolo idoneo, altre cose o complessi di beni di interesse archivistico, storico o artistico;
- occuparsi di conservazione, classificazione, studio, restauro ed esposizione al pubblico di detti beni;
- valorizzare il patrimonio attraverso forme diverse, compreso quello non esposto in maniera permanente al pubblico;
- realizzare e/o gestire musei, mostre, gallerie e siti ove dette cose siano temporaneamente o permanentemente raccolte;
- allestire e diffondere per quanto sopra, materiale illustrativo e/o pubblicitario;
- organizzare corsi, attività didattiche, seminari, mostre, forum e realizzare audiovisivi di divulgazione e/o didattici, pubblicazioni e attività editoriali inerenti alle proprie funzioni, tenendo conto del perseguimento

della massima accessibilità da parte dei fruitori, anche attraverso politiche di digitalizzazione e adeguamento dei contenuti per utenti con disabilità.

Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. La Fondazione non potrà in ogni caso essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 117/2017.

ART. 4

(Attività diverse)

La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente art. 3, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 5

(Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili)

La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di ge-

stione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

ART. 6

(Patrimonio)

Il patrimonio iniziale indisponibile della Fondazione è costituito dalla dotazione in denaro liquido che il socio fondatore "Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli" ha versato per l'importo di euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero).

Tale patrimonio potrà venire incrementato per effetto di oblazioni, donazioni, lasciti ed erogazioni di quanti, persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, abbiano desiderio di condividere e/o potenziare gli scopi della Fondazione, ovvero per assegnazioni da parte dello Stato o di altri Enti pubblici ed esplicitamente destinate ad incremento del patrimonio.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi istituzionali con i proventi derivanti dalla gestione del suo patrimonio (compresi gli avanzzi di gestione), con le altre risorse disponibili ed ogni eventuale contributo od elargizione destinati allo scopo di cui sopra, adottando in ogni caso criteri di oculata prudenza.

Oltre a contribuire alla dotazione iniziale, la "Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli" e l'Arcidiocesi potranno intervenire altresì, su richiesta della Fondazione, su progetti o richiesta di finanziamento che verranno di volta in volta formulati.

ART. 7

(Organi)

Sono Organi della Fondazione:

- a) Il Consiglio di Amministrazione;
- b) Il Presidente;
- c) Il Segretario;
- d) I Comitati Tecnico-Scientifici;
- e) Il Collegio dei Revisori

ART. 8

(Consiglio di Amministrazione. Composizione e durata)

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da 5 membri, nominati dai Soci Fondatori.

Si applica l'articolo 2382 codice civile; gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, comma 6 e 7 del D. Lgs. n. 117/2017.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

- Arcivescovo pro-tempore, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e che riveste anche la carica di Presidente della Fondazione;
- due rappresentanti del Capitolo dei Canonici della Cattedrale di Vercelli, di cui uno riveste la carica di Vice Presidente;
- due rappresentanti, di cui uno riveste la carica di Vice Presidente, designati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli.

Il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, come sopra previsto, potrà, ove ne venga ravvisata l'opportunità, essere elevato fino ad un massimo di sette unità, mediante la cooptazione da parte del Consiglio medesimo di persone che si siano distinte per la loro elevata pro-

fessionalità, in ambito culturale o scientifico, specie nei settori di interesse della Fondazione, ovvero si siano segnalati per particolari benemerenze a sostegno dell'attività della Fondazione e comunque ritenuti idonei per un migliore e proficuo svolgimento delle attività del Consiglio.

La scelta degli eventuali membri da cooptare è fatta dal Consiglio, su proposta dell'Arcivescovo e/o dei legali rappresentanti degli Enti Fondatori, ed approvata con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese vive sostenute.

ART. 9

(Poteri del Consiglio)

Al Consiglio di Amministrazione compete ogni potere in ordine all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, allo stesso spetta:

- l'amministrazione del patrimonio e dei proventi derivanti dalla gestione;
- la determinazione degli indirizzi generali dell'attività e della organizzazione della Fondazione, nonché l'approvazione di eventuali regolamenti interni dell'ente;
- la nomina, all'interno dei suoi componenti, di un vice-presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso;

- la nomina del Segretario della Fondazione;
- l'istituzione di due Comitati Tecnico-Scientifici (uno per il settore Archivio e Biblioteca e uno per il Museo) – composti di almeno tre membri ciascuno, designati dal Consiglio stesso – determinandone i compiti e le funzioni;
- la designazione, su proposta del Presidente, di un coordinatore dei due Comitati Tecnico-Scientifici, scelto tra i loro componenti;
- la nomina dei componenti il Collegio dei Revisori e la designazione del Presidente del Collegio stesso;
- la predisposizione e l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo annuale;
- le deliberazioni concernenti le modifiche dello Statuto e lo scioglimento, la trasformazione o la fusione dell'ente, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri in carica;
- l'acquisto, la vendita o la donazione di immobili.

Il Consiglio provvede inoltre a deliberare i poteri e i compiti che ritiene eventualmente di conferire al Presidente, o ad altri organi della Fondazione, in aggiunta a quelli spettanti per Statuto.

ART. 10

(Funzionamento del Consiglio d'Amministrazione)

Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce a termini di statuto. Esso si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno di cui una entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre precedente.

Il Consiglio, inoltre, si aduna ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri.

L'avviso di convocazione, con indicazione degli argomenti da trattare, deve essere inviato a mezzo di posta elettronica certificata o altro mezzo che ne consenta la tracciabilità e l'avvenuta ricezione, ai Consiglieri e ai Revisori almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione o, nel caso di particolare urgenza, almeno un giorno prima della riunione, sempre a mezzo posta elettronica certificata o altro mezzo che ne consenta la tracciabilità e l'avvenuta ricezione.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano di carica o, in subordine, di età.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti, tranne quelle relative alle modifiche statutarie ed alle decisioni concernenti scioglimento, trasformazione o fusione dell'Ente, di cui al precedente art. 9.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce a termini di statuto.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11

(Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale. In caso di sua assenza o impedimento, le funzioni a lui attribuite spettano ai Vice Presidenti, seguendo l'ordine di anzianità di carica o, in subordine, di età.

Il Presidente, inoltre:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare;
- sorveglia il buon andamento dell'attività amministrativa e gestionale della Fondazione;
- cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma, qualora ciò si renda necessario;
- propone al Consiglio di Amministrazione la nomina dei coordinatori dei comitati tecnico-scientifici;
- provvede in generale all'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e ad intrattenere i rapporti con le Autorità locali e l'Organo Tutorio.

ART. 12

(Segretario e Comitati Tecnico-Scientifici)

Il Segretario della Fondazione, il Coordinatore ed i componenti dei Comitati Tecnico-Scientifici restano in carica per tre anni e possono essere riconfermati.

ART. 13

(Organo di controllo)

L'organo amministrativo provvede alla nomina di un organo di controllo. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri ef-

fettivi. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice Civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispe-

zione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14

(Revisione legale dei conti)

E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31l D. Lgs 117/2017 ovvero qualora l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo, ex art. 30, comma 6, D. Lgs. n. 117/2017.

ART. 15

(Organizzazione interna)

La Fondazione, nello svolgimento delle proprie attività, potrà assumere personale dipendente dotato della necessaria qualifica professionale, promuovendone la formazione e l'aggiornamento continuo. Potrà altresì avvalersi in maniera continuativa di volontari e, in tal caso, dovrà iscriverli in apposito registro istituito ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 117/2017, a meno che non si tratti di prestazioni occasionali. Il volontario non potrà essere retribuito, ma gli spetteranno le sole spese vive effettivamente sostenute e documentate; dovrà, inoltre, essere assicurato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 16

(Bilancio d'esercizio)

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni

anno.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

Il bilancio è predisposto e approvato dall'organo di amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Dopo l'approvazione, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

ART. 17

(Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 18

(Durata)

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

ART. 19

(Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'organo amministrativo o, in mancanza, all'Arcidiocesi di Vercelli.

ART. 20

(Statuto)

La Fondazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del

Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

L'organo amministrativo delibera il Regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari, e ne cura i relativi aggiornamenti e modifiche, ove necessari.

Il Consiglio ha facoltà di stipulare una convenzione per stabilire il deposito di beni di proprietà del Capitolo Metropolitano e di disciplinare eventuali altre forme di acquisizione di beni da parte di soggetti esterni.

ART. 21

(Organo di vigilanza)

La Fondazione è sottoposta alla vigilanza della Prefettura di Vercelli, ai sensi dell'art. 1, D.P.R. 10/02/2000 n. 361.

ART. 22

(Clausola di rinvio)

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si rinvia alle norme del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile ed alle Leggi Speciali in materia.

Vercelli, 11 dicembre 2024.

All'originale firmato:

PIERO BELLARDONE

VINCENZO MINIERI notaio (sigillo).